



Corte di Cassazione

Sezione V
SENTENZA CIVILE

Sentenza del 22/03/2005 n. 6206

Intitolazione:

ICI - Art. 5, comma 2, DLG n. 504/1992 - Impugnazione della rendita catastale - Sua riduzione con sentenza passata in giudicato - Diritto al rimborso in tempi brevi - Possibilita'.

Massima:

In tema di ICI il fatto che il contribuente abbia impugnato l'atto amministrativo di attribuzione della rendita catastale e ne abbia ottenuto la sua riduzione, con sentenza passata in giudicato, non legittima l'UTE ad eseguire la "decisione" (con il correlato rimborso) dopo circa due anni. Poiche' quest'ultimo comportamento incoraggerebbe il ritardo degli aggiornamenti catastali, che di fatto riducono il gettito fiscale nella considerazione che si potrebbe continuare a pretendere "legittimamente" il maggior indebito tributo, con il pretesto della "vigenza" formale dell'atto di attribuzione della rendita in palese contrasto con il principio di buon andamento della P.A. sancito dall'art. 97, comma primo, della Cost..

*Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Testo:

1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO

1.1 Il Comune di Sassari ricorre contro il ===== S.P.A., che resiste con controricorso, per ottenere la cassazione della sentenza specificata in epigrafe.

1.2. In fatto, il ===== S.P.A. ha impugnato il provvedimento di rigetto dell'ICI che riteneva di avere versato in eccesso negli anni 1994, notificatogli il 14 aprile 1997. A sostegno della istanza di rimborso, prima, e della domanda giudiziale, poi, il Banco sosteneva di avere effettuato i pagamenti sulla base di una rendita catastale (attribuita con provvedimento notificato il 5.11.1991) che, successivamente, era stata annullata e ridotta, con sentenza della Commissione Tributaria di primo grado di Sassari del 14 marzo 1994 (n. 58), non impugnata e, quindi, passata in giudicato, anche se poi l'UTE aveva dato esecuzione materiale a tale provvedimento di variazione soltanto il 10 giugno 1996. Entrambe le Commissioni Tributarie adite, nei due gradi del giudizio di merito, hanno accolto le istanze dell'ente contribuente.

1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, l'ente comunale denuncia

a) la violazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 30.12.1992, n. 504, in forza del quale il prelievo fiscale deve avvenire sulla base delle rendite fiscali "vigenti" al primo gennaio dell'anno d'imposta;

b) violazione dell'art. 74, comma 2, della legge 21.11.2000, n. 342, che fa divieto di rimborsare gli importi pagati, comunque, sulla base delle rendite catastali attribuite.

2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1. Il ricorso appare privo di fondamento.

2.2. Erroneamente, il Comune di Sassari invoca l'applicazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992. Il fatto che gli atti attributivi della rendita catastale siano dotati di immediata operativita', non significa che non siano impugnabili e che l'eventuale accoglimento del ricorso, come e' accaduto nel caso di specie, non abbia efficacia ex tunc. L'annullamento dell'atto amministrativo pregiudizievole, deve, necessariamente, implicare la caducazione degli effetti verificatisi medio tempore, salvo il limite della impossibilita', che non ricorre nella specie. Se cosi' non fosse, la

tutela giurisdizionale si risolverebbe in una inutile perdita di tempo.

Ne' puo' essere invocato il dato testuale che fa riferimento alla applicazione delle rendite catastali "vigenti", in quanto deve trattarsi di vigenza secondo legge. Vale a dire, non puo' produrre effetti una rendita catastale determinata contra legem. E, se, come nella specie, ne ha gia' prodotti (pagamento sulla base della rendita catastale errata), questi devono essere eliminati (mediante rimborso). Anche perche', una diversa conclusione, oltre a porsi in contrasto con i principi costituzionali in materia di tutela dei diritti (sarebbe una giurisdizione priva di contenuti quella che riconoscesse il pagamento indebito, ma non il diritto al rimborso), potrebbe anche entrare in conflitto con i principi di capacita' contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) e di riserva di legge (art. 23 Cost.) che presiedono alla disciplina prelievo fiscale.

2.3. Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento al secondo motivo di censura. Infatti, il divieto di rimborso di somme indebitamente pagate, alle quali fa riferimento l'art. 74 della legge 342/2000, puo' essere compatibile con i principi costituzionali gia' richiamati soltanto nel caso in cui il pagamento non sia accompagnato da contestazione del debito tributario e dei suoi presupposti (per consapevole acquiescenza o per mera inerzia). Nella specie, invece, il contribuente ha impugnato immediatamente l'attribuzione della rendita catastale, ottenendone la riduzione, con sentenza passata in giudicato, peraltro anche prima dell'entrata in vigore della legge 342/2000.

La circostanza che l'UTE ha provveduto alla variazione soltanto nel giugno 1996, dopo circa due anni dal passaggio in giudicato della sentenza, non puo' penalizzare il contribuente. Anche perche', se cosi' fosse, l'amministrazione verrebbe incoraggiata a ritardare il piu' possibile gli aggiornamenti che riducono il gettito (perche' potrebbe continuare a pretendere "legittimamente" il maggior indebito tributo, con il pretesto della "vigenza" formale della rendita), in palese contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97, comma 1, Cost..

2.4. Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto.

2.5. Spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 10.100,00 (diecimilacento/00), di cui Euro 10.000,00 (diecimila/00) per onorari, oltre alle spese generali ed accessori come per legge.

Cosi' deciso in Roma il 17 febbraio 2005.